



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

DiSPaC
 Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale

 P O M P E I I
 (with decorative symbols around the letters O and I)

 PARCO
 ARCHEOLOGICO
 DI POMPEI


**PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DI RICERCA PER LA
TUTELA, LA VALORIZZAZIONE, LO STUDIO E LA CATALOGAZIONE DEI RINVENIMENTI
MONETALI PROVENIENTI DA POMPEI E DALL'AGER VESUVIANUS**

TRA

il **Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale** dell'Università degli Studi di Salerno, di seguito denominato "DiSPaC", con sede legale in via Giovanni Paolo II, n. 132 – 8404 Fisciano (SA), C.F. 80018670655, legalmente rappresentato dal suo Direttore, **Prof. Luca Cerchiai**, domiciliato per la carica nella sede di cui sopra,

E

il **Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato anche "PAP", del Ministero della Cultura (di seguito denominato "MiC"), con sede legale in Via Villa dei Misteri, n. 2 – 80045 Pompei (NA), C.F. 90083400631, legalmente rappresentato dal suo Direttore generale, **Dr. Gabriel Zuchtriegel**, domiciliato per la carica nella sede di cui sopra,

anche dette congiuntamente le "Parti"

VISTI

1. l'art. 15 della L. n. 241 del 7.8.1990, che prevede che «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;
2. il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) "Codice per i beni culturali e del paesaggio" (di seguito "Codice") e ss.mm.ii, e in particolare:
3. il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, di seguito denominato solo "Codice" e specificamente:
 - a) l'art. 118 secondo cui l'allora Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - b) l'art. 119 secondo cui l'allora Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti

- pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- c) gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
4. il D. Lgs. 42 del 22.1.2004 agli artt. sopra citati e l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevedono molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
 5. il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
 6. il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;
 7. il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...”;
 8. il Protocollo di Intesa tra l'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito denominato MiBACT) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) del 16/04/2014, in particolare all'art. 6 (“iniziative mirate e progetti nazionali”) secondo il quale il MiBACT e il MIUR si impegnano a «elaborare iniziative e progetti nazionali che favoriscano la reale comprensione e conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale facendo particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie [...]» al fine di «mettere a punto un repertorio di risorse didattiche e educative unico disponibile attraverso internet, che costituisca una fonte di informazione utile a docenti e responsabili dei servizi educativi [...]»;
 9. il Protocollo di Intesa tra il MiC e il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) del 17/12/2020, in cui, all'art. 2, il MiC e il MUR si impegnano a «cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del MiC e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell'esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale [...]», rafforzando la collaborazione istituzionale attraverso azioni congiunte come evidenziato all'art. 3, in particolare ai punti 3 (elaborazione congiunta di progetti di ricerca relativi ai beni culturali e paesaggistici), 5 (opportunità di scambi e internships destinate a studenti, specializzandi, dottorandi, studiosi), 8 (iniziative comuni con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e/o privati sui temi della ricerca e dell'innovazione), 11 (approfondimento dei temi relativi all'accesso ai dati, alla libertà della ricerca e della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica) e 12 (partecipazione degli studenti della formazione superiore ad esperienze concrete nelle strutture centrali e periferiche del MiC);
 10. l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di *“attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi”* (lett. g) nonché lo svolgimento di *“ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria”* (lett. h) e la collaborazione ad *“attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività”* (lett. i);
 11. la Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Salerno (approvata con Decreto Rettorale Rep. n. 576 del 30/03/2021), la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito denominata “DGABAP”), la Direzione Generale Musei (di seguito denominata “DGMu”), l'Istituto Centrale per l'Archeologia (di seguito denominato “ICA”), l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (di seguito denominato “ICCD”) e l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (di seguito denominato “ICCU”), del 15/04/2021 e identificata dal n. 639/2021 del Repertorio Convenzioni e protocolli di intesa UNISA, che ha come obiettivo la realizzazione del Progetto **“COIN FINDS HUB - Italy / Rinvenimenti monetali in Italia”** (di seguito “CFH-Italy”), finalizzato al censimento, alla schedatura e alla catalogazione dei beni numismatici – editi e inediti – rinvenuti in contesti archeologici dal territorio nazionale, col fine di generare processi interpretativi

fruibili su più livelli. Il Progetto prevede la realizzazione di una piattaforma digitale in formato *open*, che consenta l'archiviazione – attraverso portali tematici –, la ricerca, la conoscenza e la libera fruizione delle informazioni dei dati in essa raccolte. L'obiettivo di *CFH-Italy*, oltre che proporsi come luogo di raccordo e di incontro per la comunità scientifica internazionale interessata allo studio dei rinvenimenti di moneta, è quello di strutturare un'architettura che funzioni da collegamento tra le esigenze della ricerca scientifica e le strategie di tutela e valorizzazione promosse dal MiC attraverso l'integrazione tra i sistemi attualmente utilizzati per la gestione delle informazioni sul patrimonio numismatico pubblico, in piena compatibilità con i sistemi di condivisione *open* maggiormente in uso tra le maggiori realtà internazionali.

PREMESSO CHE

- il MiC esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il PAP è un Istituto del MiC di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale;
- le Università e loro articolazioni hanno competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla convenzione e svolgono programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in particolare "dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione" (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- tra le iniziative di collaborazione che le Parti possono mettere in atto ci sono gli accordi relativi ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e *master* con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche, anche all'interno delle strutture del MiC, nonché la collaborazione a progetti di ricerca per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali;
- è interesse comune delle Parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo (anche attraverso tirocini), della tutela e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- è volontà delle Parti mettere in campo strategie per la tutela e la valorizzazione, la conoscenza e la catalogazione dei beni culturali, nel caso specifico del presente accordo, dei rinvenimenti monetali da scavi archeologici effettuati sul territorio nazionale per mezzo di studi, ricerche e realizzazione di database e progetti congiunti per la valorizzazione e la fruizione del suddetto patrimonio;
- il DiSPaC, intende collaborare con le proprie risorse e competenze umanistiche e tecnico-scientifiche di cui dispone, e attraverso le competenze inerenti all'uso delle tecnologie ICT e del Web nei servizi a supporto delle attività di ricerca per la tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali attraverso un uso consapevole dell'innovazione tecnologica e dell'adozione di nuove forme e modalità di comunicazione fornite dal Centro ICT per i Beni Culturali di UNISA;
- il DiSPaC e l'ICCD, in data 10/05/2017, hanno stipulato una Convenzione (REP. DiSPaC n. 1153) che regola i rapporti di collaborazione per attività didattico-scientifica per lo studio e la catalogazione del patrimonio numismatico. Con tale Accordo, il DiSPaC si impegna a:
 - incrementare la banca dati nazionale con attività di catalogazione di beni numismatici (scheda NU), svolte in SIGECweb e in accordo con gli Enti del MiC competenti per tutela;
 - fornire proposte per l'aggiornamento degli strumenti terminologici per il settore dei beni numismatici;
 - fornire, nella forma di relazioni periodiche, note e osservazioni sull'applicazione degli strumenti ICCD (in particolare della normativa NU) negli specifici contesti archeologici e conservativi presi in esame (collezioni museali; materiali da contesti di scavo, tesoretti monetali, ecc.), al fine di predisporre un documento di proposte per l'aggiornamento della scheda NU alla versione 4.00.

CONSIDERATO CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, del Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, del Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conoscenza, la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e

- gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, del Codice, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione, quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
 - è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio numismatico;
 - il presente protocollo d'intesa configura un modello organizzativo fra le Parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
 - tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico» in quanto soddisfino i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
 - in base all'indicata disciplina (europea e italiana), «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
 - è interesse comune delle Parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione del patrimonio numismatico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
 - le attività previste dalla presente convenzione sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto e alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività.

TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 (OGGETTO ED OBIETTIVI)

2.1 Lo scopo del Protocollo di intesa è lo sviluppo di forme di collaborazione tra il PAP, e il DiSPaC, per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e alla valorizzazione dei risultati delle ricerche nel campo dei Beni numismatici rinvenuti a Pompei e nell'*ager vesuvianus* (territorio di competenza del PAP), in modo da affrontare le importanti problematiche storico-numismatiche-archeologiche ancora aperte, ivi comprese quelle inerenti la ricerca numismatica (rinvenimenti monetali, modi d'uso e circolazione della moneta antica);

2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi avverrà attraverso la realizzazione di progetti inerenti i seguenti punti:

- creazione - a cura di UNISA - di un portale tematico denominato *Coin Finds Hub - Pompei* ('CFH - Pompei') nell'ambito del progetto internazionale 'CFH - Italy' e della Convenzione quadro succitata tra UNISA e gli Istituti del MiC;
- ricerche di archivio e bibliografiche;
- attività di fotografia, schedatura, catalogazione e studio di Beni numismatici;

La collaborazione, inoltre, si prefigge di cogliere le opportunità offerte da programmi di finanziamento, pubblici e/o privati, regionali, nazionali e internazionali, concordando di volta in volta modalità, ruoli e compiti della partecipazione congiunta.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate con i referenti del PAP e con i titolari di Concessioni per scavo e ricerche che operano nel territorio di competenza del Parco.

Art. 3 (IMPEGNO DELLE PARTI)

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 del presente Atto, ciascuna Parte mette a disposizione dell'altra le conoscenze, le competenze e le risorse umane e strumentali di cui dispone necessarie al compimento delle attività congiunte.

2. Il DiSPaC s'impegna a mettere a disposizione le competenze scientifiche e complementari a quelle dei PAP relative ad attività di ricerca inerente l'analisi e lo studio di beni numismatici e ad attività di terza missione. Inoltre, garantirà la disponibilità di strutture tecniche e spazi virtuali per le finalità previste dal Progetto, in particolare:

- per la progettazione, la gestione e lo spazio virtuale relativi al portale del progetto *CFH-Pompei*, nonché per la pubblicazione *online* dei dati (inserimento schede, fotografie e metadati), secondo la normativa nazionale, implementata dalle informazioni elaborate in seno al Progetto, concordata con il PAP;

- per l'inserimento dei nuclei di monete che verranno resi disponibili sul portale relativi ai materiali già affidati in studio ai ricercatori numismatici del DiSPaC e di quelli che in seguito verranno affidati, di concerto con il PAP e con i titolari di concessioni per scavo e ricerche che aderiranno al progetto (vedi *Allegato 1 - elenco delle monete affidate per studio e pubblicazione ai ricercatori del DiSPaC*, che è parte integrante del presente Atto);

- per il riversamento di ulteriore documentazione di reperti monetali (schede, fotografie e metadati) affidati per ricerca e pubblicazione a studiosi non afferenti al DiSPaC e autorizzati allo studio di beni numismatici tutelati dal PAP che intendono aderire al progetto, di concerto con il PAP e con i titolari di concessioni per scavo e ricerche.

- ad inserire la documentazione di reperti monetali (schede, fotografie e metadati) all'interno del Sistema informativo del PAP secondo modalità che verranno regolate da successivo allegato tecnico.

3. Il DiSPaC implementerà il database e fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come *report*, metadati scientifici, digitalizzazioni e immagini al PAP, all'ICA, all'ICCD e all'ICCU. Tali materiali verranno forniti in copia digitale con cadenza semestrale su supporti fisici o per invio telematico, secondo i formati e le modalità concordate con ciascun Istituto;

4. il PAP s'impegna a:

- ad agevolare l'implementazione dei contenuti sul Portale *CFH-Pompei*;

- mettere a disposizione l'eventuale documentazione pregressa nelle disponibilità del PAP (documenti di archivio, dati del contesto archeologico di provenienza delle monete, schedature, registri di immissione, riprese fotografiche, etc.) per le sole finalità del Progetto;

- fornire la cartografia informatizzata aggiornata che costituirà la base per la georeferenziazione dei rinvenimenti di moneta sul portale del Progetto.

Art. 4 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Per le Parti che partecipano all'accordo e alle attività in essere, i responsabili scientifici e organizzativi, a seconda degli specifici ambiti di competenza individuati dalla presente convenzione sono:

- per il DiSPaC, il prof. Giacomo Pardini in qualità di Responsabile scientifico del portale *Coin Finds Hub - Pompei*;
- per il PAP, la dott.ssa Luana Toniolo, quale funzionario archeologo, responsabile dei depositi del Parco.

Art. 5 (USO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Si stabilisce:

- che le attività del presente Protocollo saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente i *report* relativi alle attività *in situ*;
- che le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e la pubblicazione dei dati andranno preventivamente concordate e autorizzate.

Art. 6 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

6.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

6.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del *know-how* generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici

che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 7 (RISERVATEZZA)

7.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente Protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Protocollo (Rappresentanti);
- fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentati seguano i sotto citati articoli 8.1 e seguenti.

7.2 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

7.3 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR, ossia di mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte.

Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

8.3 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a collaboratori e *partner*, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive. Pubblicazioni congiunte e *report* prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

8.4 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 In sintesi si stabilisce che:

- le attività del presente Protocollo saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente un *report* delle attività *in situ*;
- una copia della documentazione relativa alle attività prodotte e ai loro esiti andrà consegnata in forma cartacea e digitale al PAP che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge;
- le modalità e uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate.

Art. 9 (PUBBLICITÀ)

9.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

9.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

9.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

Art. 10 (DURATA)

10.1 La validità del presente Atto è di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale dovrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

10.2 Al presente Protocollo possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.

10.3 Le Parti possono recedere dal presente Protocollo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 11 (ONERI)

11.1 Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per il PAP e per il DiSPaC.

Le Parti si riservano, in merito a specifici progetti e attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all'attuazione della presente convenzione, di integrare le condizioni previste nel presente Protocollo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi.

11.2 Le Parti ribadiscono che l'eventuale finanziamento di specifici progetti è concordato tra le stesse in accordi bilaterali o negli stessi accordi integrativi; non saranno in nessun caso addebitate al PAP o al DiSPaC voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate dagli stessi nonché disciplinate dai singoli progetti contemplati dai suddetti accordi.

11.3 Ciascuna Parte provvede, pertanto, alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività e in ogni caso non vi sarà alcun onere a carico del PAP.

Art. 12 (GARANZIA ASSICURATIVA)

12.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

12.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia, nonché dalla propria organizzazione interna.

12.3 Il personale delle Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti· disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al sopra citato D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente, integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

12.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

12.5 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività. Il DiSPaC provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli studenti, ai tesisti e ai dottorandi che prenderanno parte ai percorsi formativi presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

12.6 Il DiSPaC garantisce al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e studenti partecipanti alle diverse attività all'interno del PAP.

12.7 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dal PAP in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

12.8 Il DiSPaC solleva da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale.

Art. 13 (CONTROVERSIE)

13.1 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella

gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Art. 14 (TRATTAMENTO DEI DATI)

14.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Delegati/autorizzati al trattamento è il responsabile di vertice di ciascuna Parte.

14.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

14.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 15 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

15.1 Il presente Protocollo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale del presente Protocollo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti dal DiSPaC mediante n. 1 marca da bollo da € 16,00 emessa in data 21/07/2021, recante il seguente numero identificativo: 01191290960353 conservate agli atti presso il DiSPaC-Ufficio ricerca Distretto 5 dell'Università degli Studi di Salerno.

Art.16 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/UNISA, f.to **prof. Luca Cerchiai (*)**

Per il Parco Archeologico di Pompei, f.to **dr. Gabriel Zuchtriegel (*)**

() Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e smi.*



Elenco dei rinvenimenti monetali affidati per studio e pubblicazione ai ricercatori del DiSPaC/Unisa che verranno inseriti nel progetto COIN FINDS HUB - Pompei:

1. monete rinvenute durante le indagini del *Pompeii Archaeological Research Project: Porta Stabia* condotte dall'*University of Cincinnati (Regio VIII.7.1-15 e Regio I.1)* - campagne di scavo 2005-2012;
2. monete rinvenute durante le indagini condotte nella *Regio VII, Insula 14* dall'Università degli Studi di Genova - campagne di scavo 2016-in corso;
3. monete rinvenute durante le indagini condotte in seno al progetto *Venus Pompeiana Project* presso il Tempio di Venere dalla *Mount Allison University* e dall'*University of Missouri* - campagne di scavo 2005-2012;
4. monete rinvenute durante le indagini condotte presso il Tempio di Venere dalla Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera/Università degli Studi della Basilicata - campagne di scavo 2004-2008;
5. monete rinvenute durante le indagini condotte in seno al progetto *Topoi C-6-8 "Bathing Culture and the Development of Urban Space: Case Study Pompei"* (Terme Repubblicane e Terme Stabiane) dalla *Freie Universität Berlin, Institut für Klassische Archäologie* - campagne di scavo 2016-in corso;
6. monete rinvenute durante le indagini condotte dal Parco Archeologico di Pompei presso l'area sacra dell'ex Fondo Iozzino - campagne di scavo 1960-2018;
7. gruzzolo di monete rinvenute durante le indagini condotte dal Parco Archeologico di Pompei nella *Regio VII, 14, 7 (Lex 64)* - campagna di scavo 1994;
8. rinvenimenti monetali provenienti dalla *Regio V* (cd. 'cuneo') durante le indagini condotte dal Parco Archeologico di Pompei nell'ambito del *Piano delle Opere del GPP* - campagne di scavo 2016-2020;
9. monete della stipe votiva rinvenuta in Loc. Privati (Castellammare di Stabia), nel corso delle indagini condotte nel 1984.

In corso d'opera potranno essere inseriti altri rinvenimenti monetali affidati in studio a numismatici esterni al DiSPaC, previa adesione all'iniziativa dei titolari di concessioni per scavi e ricerche e autorizzazione del Parco Archeologico di Pompei. Resta garantita e tutelata la proprietà intellettuale e la riservatezza delle informazioni di scavo nel caso in cui le ricerche siano ancora in corso.